

### 4.1.1.3

## **Regolamento interno della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS**

del 1° gennaio 2024

La Commissione di ricorso della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visto l'articolo 6 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 20 aprile e del 4/5 maggio 2023<sup>1</sup>

decreta:

### **I Principio**

#### *Art. 1 Compiti e composizione*

I compiti e la composizione della Commissione di ricorso si basano sulle disposizioni del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS.

---

<sup>1</sup> Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, numero 4.1.1.2.

## **II Organizzazione della Commissione di ricorso**

### *Art. 2 Organi*

La Commissione di ricorso esercita le funzioni a lei affidate nelle seguenti conformazioni:

- a. come Commissione plenaria,
- b. come Conferenza presidenziale,
- c. come presidente o vicepresidente.

### *Art. 3 Commissione plenaria*

<sup>1</sup>La Commissione plenaria ha le seguenti competenze:

- a. emanazione del Regolamento interno,
- b. deliberazione sugli affari che competono alla Commissione di ricorso nel suo insieme.

<sup>2</sup>La Commissione plenaria è convocata dalla presidente / dal presidente della Commissione di ricorso su richiesta:

- a. della presidente / del presidente,
- b. della vicepresidente / del vicepresidente,
- c. di almeno sette membri della Commissione plenaria.

<sup>3</sup>I membri della Commissione plenaria sono convocati per scritto e con almeno dieci giorni di anticipo sulla data delle sedute. All'invito devono essere allegati l'ordine del giorno nonché l'eventuale documentazione.

<sup>4</sup>La Commissione plenaria può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide la presidente / il presidente.

<sup>5</sup>La presidente / Il presidente può ordinare che una decisione sia presa per via circolare.

*Art. 4 Conferenza presidenziale*

<sup>1</sup>La Conferenza presidenziale è composta dalla presidente / dal presidente e dalla vicepresidente / dal vicepresidente.

<sup>2</sup>In particolare è competente di

- a. emanare istruzioni e regole uniformi in materia di procedura per via circolare,
- b. definire la struttura delle decisioni,
- c. garantire la coerenza tra le decisioni giuridiche.

*Art. 5 Presidente e vicepresidente*

<sup>1</sup>Alla presidente / Al presidente competono in particolare:

- a. la gestione generale delle attività,
- b. la ripartizione degli affari in funzione dell'ambito tematico,
- c. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno.

<sup>2</sup>La vicepresidente / Il vicepresidente rappresenta e coadiuva la presidente / il presidente e sbriga come supplente i compiti che competono alla presidente / al presidente.

### **III Organizzazione della giurisprudenza**

*Art. 6 Competenze*

<sup>1</sup>La presidente / Il presidente si occupa in particolare dei ricorsi in relazione con il riconoscimento a livello nazionale di:

- a. diplomi d'insegnamento cantonali o esteri nei settori:
  - livello prescolastico/scuola elementare,
  - livello secondario I e
  - scuole di maturitànonché

- b. diplomi cantonali o esteri nei settori:
- insegnamento speciale,
  - educazione precoce speciale,
  - logopedia e
  - terapia psicomotoria.

<sup>2</sup>La vicepresidente / Il vicepresidente si occupa in particolare di:

- a. ricorsi in relazione con le tasse di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 12<sup>ter</sup> capoverso 8 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali<sup>2</sup>,
- b. ricorsi contro altre decisioni prese ai sensi dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, a condizione che siano impugnabili, e
- c- ricorsi ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS.

<sup>3</sup>I membri della Commissione di ricorso sono tenuti a prestarsi sostegno reciproco. Ciò vale in particolare in considerazione delle loro rispettive conoscenze delle diverse lingue nazionali.

*Art. 7    Attribuzione degli affari e ricusazione*

<sup>1</sup>La presidente / Il presidente attribuisce gli affari.

<sup>2</sup>Le norme sulla ricusazione di cui all'articolo 34 della legge sul Tribunale federale<sup>3</sup> si applicano per analogia.

---

<sup>2</sup> Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, numero 4.1.1

<sup>3</sup> LTF; RS 173.110

#### **IV Svolgimento e procedura**

##### *Art. 8 Direzione della procedura*

<sup>1</sup>La presidente / Il presidente o la vicepresidente / il vicepresidente assume la direzione della procedura conformemente all'articolo 6.

<sup>2</sup>Designa nel caso concreto i membri competenti, tra cui almeno un'esperta / un esperto in materia, e può affidare la direzione della procedura a un membro avente una formazione giuridica.

##### *Art. 9 Procedura decisionale*

Le decisioni sono prese mediante deliberazione orale e / o circolazione degli atti.

##### *Art. 10 Firma delle decisioni*

Le decisioni sono firmate dalla direzione della procedura e da un secondo membro del collegio giudicante.

#### **V Disposizioni finali**

##### *Art. 11 Verbale*

<sup>1</sup>La presidente / Il presidente designa il membro responsabile di redigere il verbale delle sedute della Commissione plenaria.

<sup>2</sup>I membri ricevono i verbali per conoscenza.

*Art. 12 Segretariato*

<sup>1</sup>La presidente / Il presidente è responsabile della gestione del segretariato della Commissione di ricorso.

<sup>2</sup>Gli atti sono archiviati presso la sede della CDPE.

*Art. 13 Entrata in vigore*

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce quello del 1° luglio 2015.

Berna, 1° gennaio 2024

In nome della Commissione di ricorso

La presidente:  
Ursula Theiler